

REGOLAMENTO (CEE) N. 900/92 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/90 recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3677/90 (1) ha fissato le misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

considerando che i tipi di diversione subiscono rapidi cambiamenti e che si ritiene, a livello internazionale, che le procedure dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, in seguito denominata «convenzione delle Nazioni Unite», debbano essere potenziate al fine di contrastare efficacemente la diversione delle sostanze chimiche;

considerando che la Commissione e sette Stati membri hanno partecipato ai lavori della Task Force Azione chimica istituita dal vertice economico di Houston (G-7) il 10 luglio 1990 nell'intento di definire procedure efficaci volte a scoraggiare la diversione dei precursori e delle sostanze chimiche essenziali verso la fabbricazione illecita di stupefacenti; che nel corso di questi lavori è stato garantito il massimo coordinamento comunitario e sono stati consultati i rappresentanti del commercio e dell'industria;

considerando che la relazione finale della Task Force è stata approvata dal vertice economico di Londra (G-7) il 15 luglio 1991;

considerando che detta relazione finale considera la convenzione delle Nazioni Unite lo strumento di base della cooperazione internazionale nella lotta alla diversione delle sostanze chimiche e contiene una serie di raccomandazioni intese a rafforzare le misure nazionali e internazionali sulla base di detta convenzione;

considerando che alcune raccomandazioni della Task Force hanno per oggetto misure che non sono contemplate dal regolamento (CEE) n. 3677/90 e che riguardano

in particolare talune condizioni concernenti l'esportazione di sostanze chimiche, l'ampliamento dell'elenco delle sostanze soggette a controllo internazionale e un nuovo sistema di classificazione di queste sostanze in tre categorie corrispondenti a misure di controllo adeguate alla natura dei prodotti in questione; che le sostanze della categoria 3 in particolare, le quali sono oggetto di un ampio commercio lecito, dovrebbero essere soggette a misure di autorizzazione all'esportazione solo se destinate ad alcuni paesi sensibili, allo scopo di non aumentare inutilmente l'onere dei controlli; che, inoltre, la relazione raccomanda il rafforzamento della cooperazione internazionale mediante la conclusione di accordi bilaterali in particolare tra regioni esportatrici e regioni importatrici di sostanze chimiche classificate;

considerando che è importante che la Comunità, avendo partecipato attivamente ai lavori della Task Force, attui le raccomandazioni approvate e contribuisca per quanto possibile alla cooperazione internazionale in questo settore;

considerando che in virtù della convenzione delle Nazioni Unite, le modifiche delle tabelle I e II dell'allegato, sono proposte alla commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3677/90 è modificato nel modo seguente:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera f) è sostituito dal testo seguente:

« f) "destinatario finale": persona fisica o giuridica alla quale vengono consegnate nel paese di destinazione le sostanze classificate. Tale persona può essere diversa dall'utilizzatore finale; ».

L'ex lettera f) diventa la lettera g).

(1) GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 1.